

N.	DOCUMENTO / VALUTAZIONE	TEMPI
A. VALUTAZIONI / DOCUMENTI		
1	Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) Aziende ≤ 10 dipendenti	La valutazione dei rischi deve essere effettuata prima di iniziare una qualsiasi attività. Documento entro 90 gg dall'inizio attività per nuove attività (art 28 c.3 bis) Entro 30 gg a seguito di modifiche al processo produttivo all'organizzazione del lavoro all'evoluzione della tecnica a seguito di infortuni significativi secondo sorveglianza sanitaria (art 29 c.3)
2	Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) Aziende ≤ 50 dipendenti	La valutazione dei rischi deve essere effettuata prima di iniziare una qualsiasi attività. Documento entro 90 gg dall'inizio attività per nuove attività (art 28 c.3 bis) Entro 30 gg a seguito di modifiche al processo produttivo all'organizzazione del lavoro all'evoluzione della tecnica a seguito di infortuni significativi secondo sorveglianza sanitaria (art 29 c.3)
3	Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali	NON ancora presente la normativa specifica
4	Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) Aziende esistenti e tutte le nuove aziende	La valutazione dei rischi deve essere effettuata prima di iniziare una qualsiasi attività. Documento entro 90 gg dall'inizio attività per nuove attività (art 28 c.3 bis) Entro 30 gg a seguito di modifiche al processo produttivo all'organizzazione del lavoro all'evoluzione della tecnica a seguito di infortuni significativi secondo sorveglianza sanitaria (art 29 c.3)
5	Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.)	Prima di attivare l'appalto, il contratto d'opera o di somministrazione
6	Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) in attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali	Prima di attivare l'appalto, il contratto d'opera o di somministrazione
7	Impianti e apparecchiature elettriche	Vale il criterio generale di aggiornamento a seguito di modifiche agli impianti.
8	Pi.M.U.S. (piano montaggio uso e smontaggio)	Ogni volta che ci sono modifiche al ponteggio (art 134 c.2)
9	Movimentazione manuale dei carichi	Vale il criterio generale di aggiornamento a seguito di modifiche all'organizzazione del lavoro.

10	Videoterminali	Vale il criterio generale di aggiornamento a seguito di modifiche alle postazioni di lavoro.
11	Agenti fisici titolo VIII capo I (disposizioni generali)	Almeno quadriennale o in caso di mutamenti che possono renderla obsoleta o secondo sorveglianza sanitaria (art 181 c.2)
12	Microclima	almeno quadriennale o in caso di mutamenti che possono renderla obsoleta o secondo sorveglianza
13	Atmosfere iperbariche	almeno quadriennale o in caso di mutamenti che possono renderla obsoleta o secondo sorveglianza sanitaria (art 181 c.2)
14	Rumore	almeno quadriennale o in caso di mutamenti che possono renderla obsoleta o secondo sorveglianza sanitaria (art 181 c.2)
15	Vibrazioni	almeno quadriennale o in caso di mutamenti che possono renderla obsoleta o secondo sorveglianza sanitaria (art 181 c.2)
16	Campi elettromagnetici	Andava aggiornata entro il 2 settembre 2016 e successivamente almeno quadriennale o in caso di mutamenti che possono renderla obsoleta o secondo sorveglianza sanitaria (art 181 c.2)
17	Radiazioni Ottiche Artificiali	almeno quadriennale o in caso di mutamenti che possono renderla obsoleta o secondo sorveglianza sanitaria (art 181 c.2)
18	Radiazioni ionizzanti naturali	Esecuzione delle misure entro 24 mesi dall'inizio attività. Periodicità nessuna, annuale o triennale (vedi art. 10 ter DLgs 230/95) Vigilanza ARPA
19	Radiazioni ionizzanti	---
20	Sostanze chimiche titolo IX capo I (Preliminare) SDS	6. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione
21	Sostanze chimiche (Valutazione dettagliata)	

		Art 233
22	Sostanze chimiche (Misura)	La misura deve essere ripetuta in base ai risultati ottenuti, anche in rapporto ai limiti di esposizione. Vedi norma UNI EN 689
23	Valutazione dei rischi di incidenti rilevanti da agenti chimici per l'ambiente interno ed esterno (che non rientrano in direttiva Seveso III)	
24	Sostanze cancerogene/mutagene	5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni Art. 236
25	Esposizione amianto	Articolo 249 comma 3 Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alle fibre provenienti dall'amianto o materiali contenenti amianto.
26	Programma di manutenzione e controllo di manufatti contenenti amianto Designazione del responsabile	Controllo annuale se presente materiale in matrice friabile
27	Agenti biologici	Art 271 3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata
28	Autorizzazione all'uso di agenti biologici di gruppo IV rilasciata dal Ministero della Salute	Art. 270. 3. L'autorizzazione è rilasciata dai competenti uffici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
29	Atmosfere esplosive	3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, rilevanti. Articolo 289
30	Stress lavoro correlato	3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i

		risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità Articolo 29
31	Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza	
32	Differenza di genere, età e provenienza (di altri paesi)	
33	Valutazione rischio incendio per tutte le attività del DPR 151/11	
34	Documentazione delle Procedure di prevenzione incendi per attività rientranti nell'elenco allegato al DPR 151/2011	La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio attività o della realizzazione della modifica. La richiesta di rinnovo va inviata ai Vigili del Fuoco ogni 5 anni, allegando una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio
35	Piano d'emergenza	Prima di iniziare l'attività
36	Registro antincendio	
37	Ambiente di lavoro	
38	Ambienti Confinati	
39	Verbale di riunione periodica	Ogni anno o in caso di significativa variazione di esposizione al rischio o in base ad infortuni gravi o sorveglianza sanitaria Obbligatoria per attività con più di 15 addetti, consigliata per tutti